



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 04/26-3 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 310

del 07 settembre 2021

Prot. Gen. n. 70568

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO:**

- che nel corso degli anni sono stati emessi vari Provvedimenti ordinatori con cui è stata istituita la disciplina di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade in varie vie e piazze della città;
- che con ordinanza n.159/2019 sono stati revocati tutti i Provvedimenti, citati al punto precedente, per assenza del servizio di spazzamento da parte della soc. C.S.P. s.r.l.;

- **PRESO ATTO:**

- che con ordinanza n.189 datata 21 maggio 2021, si istituiva la disciplina di sosta vietata con rimozione nelle strade sopra citate, sostituzione dell'ordinanza n.107/2021, revocata;
- della nota n.41741 datata 27 maggio 2021, con cui la soc. C.S.P. s.r.l. comunica la necessità di modificare gli orari dello spazzamento meccanico di via Barbaranelli, per la concomitanza dell'orario di uscita degli studenti del plesso scolastico "Flavioni";
- che nella medesima nota, la soc. C.S.P. s.r.l. comunicava la volontà di iniziare lo spazzamento del mercoledì e del giovedì alle ore 14:30 anziché alle ore 13:00;

- **RITENUTO:**

- di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- di dover procedere alla modifica degli orari di inizio dello spazzamento di via Barbaranelli, prevedendo l'inizio alle ore 14:30;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

la **MODIFICA** ai punti **4. e 5.** dell'Ordinanza n.189/2021, relativamente agli orari dello spazzamento meccanico di via **BARBARANELLI**, come segue:

- **Giornata di Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:00:**

VIA BARBARANELLI, lato mare:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

- **Giornata di Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00:**

VIA BARBARANELLI, lato monte:

l'istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione per spazzamento strade, mediante il posizionamento della segnaletica di cui alla Fig. II 8/a art.83 e dei pannelli integrativi di cui al Mod. II 6/m-5/a1-5/a2-5/a3 art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. CSP s.r.l. – servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso, del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano

BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI